



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

CIRCOLARE N. 35/26

ROMA, 03-09-2026

FISCO_ Auto aziendali ad uso promiscuo

Roma 1 settembre 2026_ Il D.Lgs. n. 148/2026 interviene in modo significativo sulla disciplina dei fringe benefit legati alle autovetture aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Il nuovo decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto 2026, introduce un sistema più lineare, fondato su criteri oggettivi e su percentuali di valorizzazione che mirano a ridurre le incertezze applicative per imprese e consulenti.

In primo luogo si rileva che il del sistema basato sulla valorizzazione del fringe benefit in base alle emissioni di CO2 del veicolo, introdotto dal 1° luglio 2020 e rimasto valido fino al 31 dicembre 2024, risulta quasi del tutto abbandonato. Tale sistema aveva peraltro generato grandi dubbi.

Con il decreto Omnibus viene integralmente sostituita la lettera a) dell'art. 51, c. 4, TUIR andando a stabilire che il fringe benefit dei veicoli concessi in uso promiscuo si determina assumendo il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI.

Tale percentuale è ridotta:

- al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
- al 20% per i veicoli ibridi plug in.

Viene previsto un nuovo meccanismo di adeguamento del valore: l'importo del fringe benefit, infatti, deve essere poi incrementato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione.

Con l'emanazione del decreto Omnibus si stabilisce inoltre che:

- non rileva più la data di immatricolazione per determinare il regime applicabile e rileva esclusivamente il momento della concessione del veicolo;
- la data di immatricolazione resta però rilevante solo per il calcolo dell'incremento del 50% dopo il quinto anno.

Una novità importante prevista riguarda poi la valorizzazione degli optional.

Il decreto introduce una regola uniforme per la valorizzazione degli optional: viene infatti previsto che "In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore [...] è incrementato del 5%."

Dal 1° gennaio 2026, tale incremento si applica:

- ai veicoli concessi dal 2026;
- ai veicoli concessi nel 2025 che non rientrano nel regime transitorio;
- ai veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e a quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel 2025.

Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025.

Viene infine previsto un regime transitorio per i veicoli concessi nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e

assegnati nel 2025. In questi casi continua ad applicarsi la disciplina previgente al 31 dicembre 2024, cioè quella che valorizzava il valore del fringe benefit in base alle emissioni di CO2 del veicolo, con le seguenti percentuali:

- ≤ 60 g/km: 25%
- 61–160 g/km: 30%
- 161–190 g/km: 50%
- 190 g/km: 60%

La norma stabilisce che tale regime resta valido:

- fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione;
- anche in caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente.

Dopo il quinto anno, anche per questi veicoli si applica l'incremento del 50% del valore ACI.

Per i veicoli concessi nel 2025 che non sono stati ordinati entro il 31 dicembre 2024, quindi non rientranti nel regime transitorio sopra esposto, il decreto stabilisce che:

- si applica direttamente il nuovo regime basato sulla tipologia di motore (50% - 20% - 10%);
- dal 2026 si applica l'incremento del 5% per accessori;
- dopo il quinto anno si applica l'incremento del 50%.

Si ricorda che tali veicoli, precedentemente al decreto Omnibus, dovevano essere valorizzati secondo il "criterio normale attenuato" così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 10/E/2025 e confermato nella risposta di interpello 192/2025.

Secondo tale criterio, nella quantificazione del fringe si doveva considerare il valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro, al netto dell'indennità chilometrica determinata in base alle tariffe ACI, moltiplicata per il numero di chilometri percorsi nell'interesse del datore di lavoro, sia che lo spostamento sia all'interno del Comune della sede di lavoro che all'esterno.